

Delibera n. **182/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 1/6

OGGETTO: Accordo tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Centro di Medicina dello Sport e l'Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta n. 1 per prestazioni di medicina sportiva anno 2013.

N. o.d.g.: **03/10** Rep. n. 182/2013 Prot. n. 24381 UOR: Ufficio Contratti e appalti

Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO				X
Massimo BERLONI				X
Vittorio LIVI				X
Tiziana PRIMORI				X
Massimo BALDACCI	X			
Bonita CLERI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Tonino PENCARELLI	X			
Vilberto STOCCHI	X			
Mary Cruz BRAGA	X			
Roberto MERLO	X			
Chiara SISTI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Collegio dei Revisori			
Nome	Pres.	Ass. g.	Ass.
Dott. Federico LORENZINI, Presidente	X		
Dott. Vincenzo GALASSO	X		
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	

Il Centro di Medicina dello Sport – Scuola di Scienze Motorie – Dipartimento di Scienze Biomolecolari dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo è autorizzato ad effettuare la certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica con le relative prestazioni strumentali, secondo le tariffe fissate dalla Giunta della Regione Marche.

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta n. 1 con nota del 9 maggio 2013 ha comunicato la volontà di avvalersi, anche per l'anno 2013, del Centro di Medicina dello Sport per le prestazioni di medicina sportiva.

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta n. 1 si rende disponibile a riconoscere alla struttura (Centro di Medicina dello Sport) un budget complessivo di €. 54.177,75, per prestazioni, a carico del Servizio Sanitario Regionale applicando le tariffe e gli sconti stabiliti all'Art. 1 - Prestazioni oggetto dell'accordo e tariffe dell'accordo.

L'accordo è comprensivo delle modifiche relative alla decurtazione del budget riconosciuto alla struttura dell'1% per l'anno 2013, ai sensi della Legge 135/2012.

Con deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomolecolari n. 82/2013 del 27 giugno 2013 è stata approvata la proposta di stipula dell'accordo per le prestazioni di medicina sportiva relative all'anno 2013.

A tal fine è richiesta l'autorizzazione per la stipula dell'accordo tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Centro di Medicina dello Sport e l'Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta n. 1.

Il Consiglio di Amministrazione

- vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
- visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

Delibera n. **182/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 2/6

- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomolecolari n. 82/2013 del 27 giugno 2013;
- considerato che rientrano tra i compiti del Centro di Medicina dello Sport effettuare la certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica con le relative prestazioni strumentali;
- sentito il Direttore Generale;

delibera

- 1) di approvare nel testo sotto riportato l'accordo tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Centro di Medicina dello Sport e l'Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta n. 1:

“Accordo per l'affidamento all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Centro di Medicina dello Sport – Scuola di Scienze Motorie – Dipartimento di Scienze Biomolecolari di un piano di prestazioni di medicina sportiva per l'anno 2013.

Tra l'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE, con sede in Ancona, via Caduti del Lavoro, 40, C.F. P.I.V.A.: 02175860424, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore di Area Vasta n. 1, dott.ssa Maria Capalbo, nata il Omissis (C.F. Omissis)

e

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO - Centro di Medicina dello Sport – Scuola di Scienze Motorie – Dipartimento di Scienze Biomolecolari con domicilio fiscale in Urbino Via Saffi, 2 (C.F. 82002850418 – P.IVA/VAT: IT00448830414), rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Stefano Pivato

PREMESSO

- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- che il Centro di Medicina Sportiva della Facoltà di Scienze Motorie dell'Università degli Studi di Urbino è presente sul territorio della ASUR Area Vasta n. 1 ubicato ad Urbino via I Maggetti, località Sasso, 26;
- che la struttura è stata autorizzata per la erogazione della tipologia di prestazioni oggetto del presente accordo con autorizzazione sanitaria n. 169 del 18.2.2010 del Comune di Urbino, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 20/2000;
- che la stessa struttura, già accreditata, ha ottenuto l'ultimo accreditamento con decreto n. 169/AIR-04 del 17/06/2010 del Dirigente della Regione Marche, P.F. “Accreditamenti, investimenti, attività ispettiva e ricerca”, Dott. Sandro Oddi;
- che da diversi anni l'Azienda Sanitaria, si è avvalsa di tale struttura per l'erogazione delle prestazioni non avendo un proprio servizio di medicina sportiva;

Richiamate le seguenti disposizioni di settore:

- D.M. Sanità 2.8.1982 (norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica);

Delibera n. **182/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 3/6

- L.R. Marche 33 del 22.8.1994 (Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive), art. 4 (su soggetti competenti alle certificazioni di idoneità); artt. 10 e 11 (sui centri di medicina dello sport e loro dotazioni strumentali);
- D.P.C.M. 29.11.2001 (definizione dei livelli Essenziali di assistenza);
- D.G.R.M. 23.7.2002 n. 1407 (indirizzi per l'attuazione dei L.E.A. - certificazioni idoneità pratica sportiva agonistica);
- Nota prot. 14040/san/dir/CV del 5.8.2002 del Dirigente Servizio Sanità;
- Nota prot. 2538/dip5/mp del 12.2.2003 del Dirigente Servizio Sanità;
- D.G.R.M. 991/2003;
- D.P.C.M. 28.11.2003 che ha modificato il testo D.P.C.M. 29.11.2001, reintroducendo nei L.E.A. le certificazioni di idoneità di minori e disabili alla pratica sportiva agonistica nelle società dilettantistiche).
- Nota prot. 78366/S04/CR del 17/09/2007 del Servizio Salute della Regione Marche e nota Prot. 18655/S04/CR del 17/09/2007 (sul nuovo tracciato record per la rilevazione specialistica ambulatoriale e sulle modalità di accesso alle prestazioni);
- D.G.R.M. n. 1438 del 3/12/2007 con oggetto: "Riordino delle attività di medicina dello sport";
- Richiamata la Legge finanziaria 27.12.2006 n° 296, art. I co. 796 lett.o) ha previsto, per l'anno 2007, che le strutture private accreditate praticano uno sconto pari al 2% degli importi indicati per le prestazioni specialistiche previste dal D.M. 22.7.1996 nelle quali sono ricomprese le prestazioni di medicina sportiva in oggetto;
- Che la legge n. 135/2012 ha previsto una rideterminazione dei budget con conseguente decurtazione dello 0,5 (per l'anno 2012), comunicata alla Struttura il 19.10.2012, e dell'1% per l'anno 2013;
- Che l'accordo che segue viene stipulato in assenza e nelle more dell'accordo regionale con le rappresentanze di categoria della sanità privata, valevole per l'anno 2013. Le previsioni generali dell'accordo regionale di cui sopra, quando e se interverranno, si intendono prevalenti ed automaticamente modificative;

Premesso quanto sopra, le parti convengono quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell' accordo e tariffe

La struttura accreditata, come in premessa intestata effettuerà, la certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica e le relative prestazioni strumentali secondo le tariffe fissate dalle Delibere di Giunta Regione Marche n.ri 1323/2002; 1407/2002; n. 991/2003 sulle quali vengono applicati sconti secondo i criteri indicati al successivo art. 4.

Saranno remunerate soltanto le prestazioni in favore dei minori e disabili, mentre il costo delle prestazioni in favore dei maggiori di anni 18 restano interamente a carico dell'utente.

<u>Prestazioni/Quantità/Tariffe</u>							<u>Sconti sulle Tariffe Anno 2013</u>	
	Visita	ECG	Spirometria	Prova da sforzo	Quantità attesa per ciascuna prestazione:		a) Sconto del 2% fino ad €.	
Sport in Tabella	10,00	11,60			7		45.000,00	b) Sconto del 25% per le

Delibera n. **182/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 4/6

"A"						ulteriori pre-
						stazioni
Sport in Tabella "B"	10,00	11,60	23,20	18,60	868	<ul style="list-style-type: none"> Tetto anno 2011 me- no l'1% di cui a L. n. 135/2012: €54.725,00 me- no 1%=€54.177,7 5 <p>BUDGET Complessivo di € 54.177,75</p>

ART.2
Modalità di accesso

Per l'accesso alle prestazioni la struttura osserverà le disposizioni vigenti in materia.

ART.3
Controlli

La Asur Area Vasta n. 1 potrà effettuare presso la struttura, a sua discrezione nei tempi e nel numero senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 4
Budget e tariffe per l'anno 2013 – Ratifica delle prestazioni

Per l'anno 2013, la Asur Area Vasta n. 1 riconosce alla struttura un Budget complessivo di €. 54.177,75 per prestazioni, a carico del Servizio Sanitario Regionale applicando le tariffe e gli sconti di cui alla tabella sopra esposta:

- per le prestazioni fino a € 45.000/00 le tariffe saranno scontate del 2%;
- per le successive prestazioni fino a €. 54.177,75 (tetto di spesa come da tabella di cui al punto 1)) le tariffe saranno scontate del 25%;

Si dà atto che la struttura eroga dall'inizio del corrente anno le prestazioni di medicina sportiva del presente piano applicando le tariffe e gli sconti sopra indicati e già concordati nell'anno 2011. Pertanto con il presente accordo vengono ratificate anche le prestazioni già eseguite.

Non concorrono alla determinazione dei tetti di spesa come sopra determinati le prestazioni eseguite per i residenti fuori regione (all. 1 D.G.R. n. 1878/2003) che, comunque, dovranno essere evidenziate secondo la normativa vigente.

ART. 5
Contabilizzazione

La struttura presenterà all'Asur Area Vasta n. 1 contabilità mensili. Ogni contabilità sarà costituita:

- dalla fattura commerciale, contenente un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate nel mese;

Delibera n. **182/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 5/6

- dai dati richiesti dal tracciato record dell'Agenzia Regionale Sanitaria previsti per l'attività 2013; la liquidazione ed il pagamento delle fatture avviene con mandato di pagamento da emettersi entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura. Nel caso di ritardato pagamento rispetto al sopra concordato termine, senza bisogno di alcuna costituzione in mora, sono dovuti oltre il 1° giorno di ritardo e fino al 360° giorno il tasso di mora del 4,5%; per l'ulteriore ritardo è dovuto il tasso di mora del 6,5%.

Il mancato invio delle distinte e dei tracciati record di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione (codifica, tariffazione etc.), qualora contestati formalmente da parte della Asur Area Vasta n. 1 interrompono i termini di pagamento.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato; con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative, fino alla formale chiusura della contabilità annuale.

ART. 6

Flussi informativi

La struttura è impegnata alla puntuale resa dei dati necessari ai flussi informativi aziendali, regionali e nazionali. In particolare il debito informativo verso la Asur Area Vasta n. 1 è costituito da:

- Distinta cartacea e su supporto magnetico di cui all'art. 6.
- Flussi di cui all'art. 10 del D.L.vo 502/92 secondo le modalità impartite dal Ministero della Sanità.

Il mancato, puntuale e corretto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo è motivo di proposta di revoca del rapporto di accreditamento.

ART. 7

Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dalla Asur Area Vasta n. 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, quest'ultima ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accREDITAMENTO provvisorio.

Il Foro competente per eventuali controversie civili è quello di Urbino.

ART. 8

Disposizioni finali

La sottoscrizione del presente accordo da parte della Struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte della Asur Area Vasta n. 1, diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente al recepimento dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo della Giunta Regionale delle Marche ai sensi dell'art. 28 della L.R. 26/1996.

Il presente accordo sarà adeguato, ovvero se necessario ricontrattato, qualora sopravvenuti accordi regionali con le rappresentanze di categoria, ovvero disposizioni regionali, introducono modifiche delle tariffe vigenti, variazioni dei tetti massimi di spesa, ristrutturazioni o modifiche degli ambiti operativi.

Per quanto non espressamente previsto nella presente contrattazione, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia.

Sarà registrato in caso d'uso a carico della parte richiedente.

Delibera n. **182/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 6/6

Urbino, il

Università degli Studi di Urbino
Il Rettore
(Prof. Stefano Pivato)

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Il Direttore di Area Vasta n. 1
(Dott.ssa Maria Capalbo)”

- 2) il Rettore è autorizzato alla stipula dell'accordo secondo il testo approvato;
- 3) di accertare in entrata del bilancio 2013 le tariffe stabilite all'Art. 1 – “Prestazioni oggetto dell'accordo e tariffe” dell'accordo al CA. 0330020104 – “Prestazioni analisi prove e tarature – UA.A.BIOM.